

R.G. n.1424/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III

Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. [REDACTED] - Presidente
Dott. [REDACTED] - Consigliere
Dott. [REDACTED] - Consigliere relatore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa con oggetto: contratti bancari

Fra:

Banca [REDACTED]
con sede in [REDACTED], nella persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio sito in [REDACTED] è elettivamente domiciliata, come da mandato in atti

- Appellante -

-contro-

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio sito in [REDACTED]



██████████ sono elettivamente domiciliati,
come da mandato in atti.

-Appellato -

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, in completa riforma dell'ordinanza del Tribunale di Savona depositata e comunicata in data 8/11/17, rigettare tutte le domande proposte dai ricorrenti perché inammissibili, improponibili e comunque infondate, con la completa assolutoria di Banca ██████████
Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di C.T.U. e C.T.P., con la condanna degli appellati allarestituzione degli importi pagati dalla Banca per effetto della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata."

Per la parte appellata:

" *Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova,*
1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette;
2) previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito;
In via principale: respingere l'avversaria impugnazione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., quinto comma, c.p.c. emessa dal Tribunale di Savona, in composizione monocratica, nella persona Giudice Unico Dott. ██████████, depositata in data 8



novembre 2017 ed in pari data comunicata alle parti a mezzo PEC, resa all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c.

n. 2858/14 R.G. promosso da [REDACTED]

contro BANCA [REDACTED]

In ogni caso:

Con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio oltre contributo forfettario 15% oltre cpa ed iva come per legge anche del presente grado di giudizio.

IN FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Savona con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.

in data 8 novembre 2017 condannava la Banca [REDACTED] a

rimborsare a [REDACTED] gli importi di € 47.767,15 in relazione ad un mutuo del 1998 e di € 16.268,37 in relazione ad un mutuo contratto nel 2004.

Il Tribunale, respinti altri motivi che i due ricorrenti avevano posto alla base della loro domanda, osservava che il credito dei ricorrenti emergeva dalla consulenza tecnica svolta.

Nei contratti di mutuo era stato pattuito un tasso di interesse semestrale, ma i pagamenti delle rate avvenivano una volta al mese; questo comportava che gli interessi erano applicati anche su somme in realtà già rimborsate con conseguente aumento in fatto del tasso di interesse applicato per cinque mesi ogni semestre.

Ne seguiva che era necessario rifare il ricalcolo alla luce del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, che in



base alla consulenza tecnica di ufficio ammontava ad € 47.767,15 in relazione al mutuo del 1998 e di € 16.268,37 in relazione ad un mutuo contratto nel 2004.

La Banca [REDACTED]

[REDACTED] proponeva appello contro l'ordinanza.

Dopo avere osservato che il Tribunale aveva respinto tutti gli altri motivi del ricorso tranne uno, l'appellante contestava l'applicazione dell'art. 117 TUB.

La pattuizione sulle modalità di rimborso dei due mutui, effettivamente corrispondente a quanto accertato nella consulenza tecnica di ufficio, era espressamente prevista in entrambi i contratti in quanto si parlava di "*quote mensili non scontate*".

L'articolo 117 TUB prevedeva che i contratti dovevano indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati ed in caso di inosservanza si applicava il tasso sostitutivo.

Le istruzioni della Banca d'Italia con delibera CICR del 4 marzo 2003 aveva stabilito che al contratto era allegato un documento di sintesi con l'indicazione di un indicatore sintetico del costo (ISC).

Per il mutuo del 1998 non era necessario allegare l'ISC ; per quello del 2004 sì ma era stato allegato con l'indicazione del 3,76% .

Secondo la consulenza tecnica di ufficio il costo effettivo era superiore a quello indicato ma per consolidata



giurisprudenza l'erronea o incompleta indicazione dell'ISC non comportava l'applicazione dell'art. 117 TUB.

L'appellante chiedeva pertanto la riforma della sentenza di primo grado, incluse le spese di causa, e la condanna dei due appellati alla restituzione di quanto versato in base alla sentenza di primo grado.

Si costituivano [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado osservando che era stato applicato un tasso di interesse superiore a quello pattuito e che non era invece un caso di una redazione errata dell'indicatore sintetico del costo.

Le parti precisavano le loro conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2019 e la causa era decisa decorso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche con camera di consiglio tenuta in via telematica.

La correttezza degli accertamenti e dei calcoli fatti in primo grado dal consulente tecnico di ufficio non è stata oggetto di appello ed è pertanto passata in giudicato.

E' certo di conseguenza che il tasso di interesse fosse calcolato semestralmente (e conseguentemente indicato come semestrale) sul debito residuo a inizio semestre mentre le rate di mutuo erano rimborsate ogni mese.



Questo meccanismo comportava che gli interessi per cinque mesi su sei erano applicati su somme in realtà parzialmente rimborsate.

Ne seguiva che in concreto il tasso di interesse applicato era superiore a quello indicato in contratto.

La tesi di parte appellante è che da una parte il tasso di interesse fosse completamente indicato nel contratto in quanto l'indicazione del tasso di interesse apparente doveva essere coordinato con la dizione "quote mensili non scontate".

Dall'altra parte che i maggiori interessi applicati si riflettevano solo in un difforme ISC, ISC non previsto all'epoca della conclusione del primo mutuo e la cui errata indicazione per il secondo mutuo non comportava l'applicazione dell'art. 117 TUB.

Si tratta di una tesi che non può essere condivisa.

Nel presente caso non siamo in presenza di costi aggiuntivi, diversi dagli interessi, che aumentano l'ISC ma di un meccanismo del calcolo degli interessi che comporta l'applicazione in concreto di un tasso di interessi superiore a quello apparentemente indicato.

Il richiamo all'ISC è pertanto fuori luogo.

Né è possibile sostenere che comunque il tasso di interessi superiore è indicato in quanto è presente la frase "quote mensili non scontate". La presenza sia pure indicata in contratto di un meccanismo che elide il tasso di interesse



riportato in contratto aumentandolo è infatti oggettivamente idonea a dare al cliente una errata percezione del rapporto e quindi contraria alla ratio dell'art. 117 TUB.

Ne segue che correttamente il Tribunale ha condannato l'odierna appellante alla restituzione degli importi indicati in sentenza.

Le spese legali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 9.600.00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. (Euro 2.800,00 per la fase di studio, Euro 1.800,00 per la fase introduttiva, Euro 5000,00 per la fase della decisione).

Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo all'appellante.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza

Respinge l'appello proposto da Banca [REDACTED] contro l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in data 8 novembre 2017 del Tribunale di Savona che conferma.

Condanna Banca [REDACTED] a rifondere a [REDACTED], creditori in solido le spese legali del presente grado di giudizio liquidate in Euro 9.600.00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..



Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115.

Genova li 8 aprile 2020

Il Consigliere estensore

Dott. [REDACTED]

Il Presidente

Dott. [REDACTED]

